

STATUTO



**MEDIOCREDITO
INVESTITIONSBANK**
TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL

Maggio 2017

DELIBERE RELATIVE ALLO STATUTO DI MEDIOCREDITO TRENINO - ALTO ADIGE S.p.A.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria in data 23/06/1992;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 29/03/1993;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 09/08/1996;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 30/06/1997;

modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/09/2001 in base all'art. 17 commi 1-5 del D.Lgs. 24 giugno 1998 n. 213 e successive modificazioni;

modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 03/02/2003, in base al mandato conferito con Assemblea Straordinaria di data 09/08/1996;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 21/07/2003 – iscrizione R.I. di Trento dd. 06/08/2003;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 07/06/2004 – iscrizione R.I. di Trento dd. 01/07/2004;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 24/09/2004 – iscrizione R.I. di Trento dd. 21/10/2004;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 23/06/2006 – iscrizione R.I. di Trento dd. 19/07/2006;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 30/11/2007 – iscrizione R.I. di Trento dd. 14/12/2007;

modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 3/07/2008 – iscrizione R.I. di Trento dd. 14/10/2008;

modificato dall'Assemblea Straordinaria in data 29/6/2009 – iscrizione R.I. di Trento dd. 17/7/2009;

modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 13/04/2015 ai sensi dell'art. 12, comma 2, punto 7 dello Statuto, in adeguamento alla normativa di vigilanza – iscrizione R.I. di Trento dd. 30/07/2015;

modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/08/2015 ai sensi dell'art. 12, comma 2, punto 7 dello Statuto, in adeguamento alla normativa di vigilanza – iscrizione R.I. di Trento dd. 14/09/2015;

modificato dal Consiglio di Amministrazione in data 12/05/2017 ai sensi dell'art. 12, comma 2, punto 7 dello Statuto, in adeguamento alla normativa di vigilanza – iscrizione R.I. di Trento dd. 30/06/2017.

Titolo I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1

E' costituita una società per azioni denominata "Mediocredito Trentino-Alto Adige - S.p.A." - in lingua tedesca "Investitionsbank Trentino-Südtirol - A.G.". Essa deriva dalla trasformazione, effettuata ai sensi della Legge 30 luglio 1990 n. 218 e del Decreto Legislativo 20 novembre 1990 n. 356, del Mediocredito Trentino-Alto Adige - Ente di diritto pubblico - costituito ai sensi della Legge 13.3.1953 n. 208 e successive modificazioni.

La Società ha sede legale in Trento, via Paradisi 1 e sede secondaria in Bolzano, via Museo 44.

Altre sedi secondarie, filiali, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero potranno essere istituiti con l'osservanza della normativa vigente in materia.

La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, con possibilità di proroga.

Art. 2

La Società ha per oggetto l'attività bancaria, in via prevalente a medio-lungo termine.

Essa può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti, incluse l'assunzione e la gestione di partecipazioni, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo Bancario Mediocredito Trentino Alto Adige, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del Testo Unico in materia bancaria e creditizia, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Titolo II

CAPITALE E ORGANI SOCIALI

Art. 3

Il capitale sociale è di Euro 58.484.608 (cinquantottomilioniquattrocentottantaquattromilaseicentootto) diviso in n. 112.470.400 (centododicimilioniquattrocentosettantamilaquattrocento) azioni nominative da Euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia, anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie.

La Società può altresì deliberare aumenti di capitale al servizio di obbligazioni convertibili e di diritti di sottoscrizione (warrants).

Art. 4

Ciascun socio ha diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e dei diritti di opzione che altro socio intenda cedere.

Il socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni (o i diritti di opzione) dovrà darne notizia, anche a mezzo fax, con obbligo di confermarne il contenuto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente del Consiglio di amministrazione, indicando il nome del cessionario, il numero delle azioni offerte, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione dovrà darne pronta comunicazione agli altri azionisti i quali, entro il termine di 30 giorni da tale comunicazione per quanto riguarda le azioni e di 15 giorni per quanto riguarda i diritti di opzione, dovranno dichiarare per iscritto di esercitare la prelazione.

La prelazione sarà efficace soltanto se esercitata per l'intero pacchetto delle azioni o dei diritti di opzione posti in vendita dai singoli soci.

A tale effetto ciascun socio ha diritto di accrescere la prelazione sulle quote che gli aventi diritto non intendono acquistare e dovrà pertanto precisare nella dichiarazione di volersi avvalere del diritto di prelazione fino a quante azioni o diritti di opzione egli sia disposto ad acquistare. Qualora la facoltà di acquisto sulle azioni o diritti di opzione venga esercitata da più soci e venga superato il numero di azioni o diritti di opzione posti in vendita, le azioni o i diritti di opzione vengono ripartiti tra i soci offerenti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale.

Trascorso il termine di 30 giorni per quanto riguarda le azioni e di 15 giorni per quanto riguarda i diritti di opzione senza che i diritti di prelazione esercitati coprano l'intero pacchetto delle azioni o dei diritti di opzione posti in vendita, il socio offerente potrà procedere all'alienazione del pacchetto medesimo al prezzo non inferiore a quello offerto.

In parziale deroga alle disposizioni precedenti le azioni ed i diritti di opzione sono liberamente trasferibili tra i soci, nonché a favore di società nelle quali uno o più soci, anche in via congiunta, detengono la maggioranza del capitale sociale versato.

La costituzione di usufrutto è subordinata al preventivo consenso del Consiglio di amministrazione.

In caso di usufrutto ed in caso di pegno l'azionista manterrà il diritto di voto essendo a tale scopo tenuto a inserire il patto in tal senso nella costituzione dell'usufrutto o del pegno.

L'acquisto o sottoscrizione delle azioni è pure disciplinato dalle vigenti norme legislative, regolamentari e di Vigilanza.

Art. 4 bis

Il recesso dalla Società è regolato dalle disposizioni di legge. In deroga al disposto dell'art. 2437, II° comma, C.C., non hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Art. 5

Gli organi della Società sono l'Assemblea, il Consiglio d'amministrazione, il Comitato esecutivo, il Collegio sindacale, il Presidente, il Direttore generale e sono regolati dai successivi titoli da III a IX.

Titolo III ASSEMBLEA

Art. 6

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge, e in particolare:

- a. approva il bilancio annuale;
- b. nomina e revoca il Presidente, il Vice Presidente, gli altri componenti del Consiglio di amministrazione, il Presidente e gli altri componenti del Collegio sindacale, fissandone i compensi;
- c. delibera sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- d. delibera sull'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci;
- e. approva le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei Consiglieri di amministrazione, dell'Organo di controllo, di dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro subordinato;
- f. approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- g. approva i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;

h. in occasione dell'approvazione del bilancio riceve dal Consiglio di amministrazione informativa in merito all'attuazione delle politiche generali di retribuzione e incentivazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie regolate dall'art. 2365, 1° comma, del codice civile, salvo quanto previsto dal successivo art. 12, II° comma, n. 7.

Art. 7

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione o mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" almeno 15 giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea ovvero mediante lettera raccomandata a.r. contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso deve essere ricevuto da ciascun socio almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società, purché di agevole accesso con i comuni mezzi di trasporto, il giorno, l'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora e il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione.

Art. 8

Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria si osservano le disposizioni di legge.

Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è richiesta la maggioranza qualificata di 3/4 del capitale sociale, fatta eccezione per le operazioni da effettuare su richiesta della Banca d'Italia nell'esercizio della funzione di vigilanza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, dal Vice Presidente; in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il Presidente è assistito dal Segretario, nominato, su indicazione del Presidente, dall'Assemblea, il quale, d'intesa con il Presidente, provvede alla redazione del verbale ai sensi dell'articolo 2375 C.C..

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il Presidente affidi la redazione del verbale a un notaio; tale affidamento è obbligatorio nel caso di Assemblea straordinaria.

Art. 9

Hanno diritto di intervenire alle Assemblee gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto, che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea abbiano depositato le azioni presso la sede della Società o presso le Banche o le società finanziarie indicate nell'avviso di convocazione.

Hanno altresì diritto di intervenire i possessori delle azioni in base ad una serie continua di girate che depositino i titoli nei termini e nei modi predetti.

Non sono tuttavia ammessi al voto - né iscritti nel libro dei soci - i possessori, ancorché legittimati, che non abbiano rispettato i disposti dell'art. 4 del presente statuto.

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale ed a condizione che:

- a) tutti gli aventi diritto possano parteciparvi;
- b) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità dei soci intervenuti in proprio o rappresentati per delega e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
- c) vengano garantiti il regolare svolgimento delle adunanze e l'esercizio del diritto d'intervento in tempo reale nella trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
- d) vengano garantiti l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione;

e) venga garantita la correttezza del processo di verbalizzazione, consentendo al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

In tali ipotesi l'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare i luoghi audio-video collegati, nei quali gli intervenuti possono trovarsi. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Titolo IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMITATO ESECUTIVO

Art. 10

In relazione all'esigenza di assicurare un'adeguata rappresentanza dei soci, la Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione formato da un numero di componenti variabile da 11 a 13, compresi in questo numero il Presidente e il Vice Presidente, secondo le determinazioni dell'Assemblea.

Tra i membri del Consiglio di amministrazione almeno 3 componenti devono possedere il requisito di indipendenza.

I Consiglieri si considerano indipendenti se: a) non intrattengono, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, né hanno intrattenuto, nel corso dell'ultimo esercizio, significative relazioni commerciali, finanziarie o professionali con la Società, con le sue controllate, con gli Amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionare l'autonomia di giudizio; b) non sono titolari, direttamente indirettamente o per conto di terzi, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere loro di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società, né partecipano a patti parasociali per il controllo della Società stessa; c) non sono stretti familiari di Amministratori esecutivi della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nelle precedenti lettere a) e b).

Agli Amministratori spetta un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, nonché un rimborso per le spese da essi sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti eventualmente stabiliti da leggi e norme in materia.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

L'Assemblea può determinare l'importo complessivo per le remunerazioni di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 11

Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi, compreso quello di nomina, e cessano con l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

La nomina del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste secondo le seguenti modalità:

- a. le liste possono essere presentate da azionisti che singolarmente o congiuntamente rappresentino almeno il 30% del capitale sociale;
- b. le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati pari al numero massimo di Consiglieri da eleggere, nonché, tra di essi, l'indicazione del Presidente e del Vice Presidente;
- c. ogni lista deve contenere almeno 3 candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 10 dello Statuto;
- d. ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- e. i candidati devono essere indicati secondo una numerazione progressiva, evidenziando i Consiglieri indipendenti.

I membri del Consiglio di amministrazione vengono eletti secondo le modalità di seguito riportate:

1. a ciascuna lista, che ottenga un numero di voti superiore al 30% del capitale rappresentato in Assemblea,

viene attribuito un numero di Consiglieri pari a:

- 4 (di cui uno indipendente) nel caso in cui i Consiglieri da eleggere siano 13;
- 3 (di cui uno indipendente) nel caso in cui i Consiglieri da eleggere siano 11 o 12;
- 2. i rimanenti Consiglieri vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- 3. per ogni lista risultano eletti i candidati scelti in base alla posizione che essi occupano nella stessa; la necessità di rispettare il numero minimo di Consiglieri indipendenti stabilito al precedente art. 10 potrà comportare l'avanzamento in graduatoria dei Consiglieri indipendenti con numero progressivo successivo;
- 4. risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i candidati indicati dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti;
- 5. nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'Assemblea attribuendo i Consiglieri in base a quanto previsto dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
- 6. qualora non sia presentata alcuna lista o non vi siano liste che ottengano voti per più del 30% del capitale rappresentato in Assemblea, quest'ultima delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

Gli Amministratori sono revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo, salvo il diritto dell'Amministratore al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.

Art. 12

Il Consiglio amministra la Società con i più ampi poteri, ordinari e straordinari.

Oltre alle attribuzioni proprie e non delegabili per legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le deliberazioni concernenti:

1. le linee e le operazioni strategiche, i piani industriali e finanziari e altri indirizzi generali di gestione;
2. l'approvazione e modifica dei principali regolamenti interni della Società;
3. la nomina dei comitati interni agli Organi aziendali; i suddetti comitati non possono esercitare funzioni deliberative e operano nel rispetto delle prescrizioni di vigilanza in materia;
4. l'assunzione e la cessione di partecipazioni strategiche, salvo il disposto dell'art. 2361, II° comma, C.C.;
5. la nomina e revoca del Direttore generale e, con il parere di questi, di uno (con funzioni di Vicario) o due Vice Direttori (di cui uno sempre con funzioni di Vicario);
6. la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di controllo interno e, in caso di esternalizzazione delle stesse, dei loro referenti;
7. gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
8. la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia;
9. previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, ai sensi dell'art. 154-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni stabilite dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per i Consiglieri di amministrazione e requisiti di professionalità caratterizzati da adeguata competenza in materia di amministrazione e controllo; tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio, deve essere acquisita attraverso esperienza pluriennale in posizione di adeguata responsabilità in imprese del settore bancario, finanziario o assicurativo, ovvero in società di consulenza o in studi professionali; l'incarico può essere conferito con durata a tempo determinato con facoltà di rinnovo oppure a tempo indeterminato salvo revoca. A tale soggetto il Consiglio conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti ad esso spettanti in conformità alla normativa vigente.

Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione tutte le altre deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base della normativa di vigilanza.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto, può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo, determinando i limiti di tale delega, ed avendo il potere di revoca

dell'organo e dei singoli componenti.

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri possono essere delegati al Direttore generale e, su proposta di questi, a dirigenti e quadri direttivi, singolarmente o riuniti in Comitati, entro limiti predeterminati.

Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità fissate dallo stesso.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di amministrazione ed al Collegio sindacale, quantomeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.

In caso di urgenza, il Comitato esecutivo può assumere decisioni di competenza del Consiglio di amministrazione e il Presidente può assumere, su proposta vincolante degli organi esecutivi, le decisioni di competenza dell'organo presieduto.

Delle decisioni così assunte deve essere data comunicazione all'organo normalmente competente in occasione della prima riunione successiva.

Il Consiglio di amministrazione nomina, per la medesima durata del Consiglio in carica, il Segretario del Consiglio stesso, che avrà anche la funzione di Segretario del Comitato.

Il Segretario potrà essere scelto fra i Consiglieri d'amministrazione o fra i dirigenti o i quadri direttivi della Società.

Art. 13

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi presso la sede sociale o la sede secondaria o altrove. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente, o di chi ne fa le veci, con lettera raccomandata a.r. contenente l'indicazione della data e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.

L'avviso deve essere spedito a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purché con un giorno almeno di preavviso.

Il Presidente deve convocare il Consiglio quando lo richiedano almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. La richiesta deve indicare l'argomento da porre all'ordine del giorno.

Art. 14

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.

Art. 15

Il Comitato esecutivo è composto da 7 membri nominati dal Consiglio di amministrazione, di cui un Presidente e un Vice Presidente, e dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione. Il Presidente e il Vice Presidente, qualora non nominati dal Consiglio di amministrazione, sono nominati dallo stesso Comitato esecutivo. Il Presidente del Consiglio di amministrazione non può essere membro del Comitato esecutivo.

Alle riunioni partecipa il Direttore generale che ha il potere di proposta in seno al Comitato medesimo.

Il Comitato esecutivo è convocato dal proprio Presidente con lettera raccomandata o telegramma o telefax da spedirsi a ciascun componente almeno tre giorni prima della riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata con qualunque altro mezzo più celere, purché con un giorno almeno di preavviso.

Il Presidente del Comitato esecutivo ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i membri. Il Presidente svolge, altresì, compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Comitato esecutivo, firma i verbali delle riunioni e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Sono applicabili al Comitato esecutivo, ove non diversamente previsto, le disposizioni di cui agli artt. 13 e 14.

Titolo V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 16

Il Collegio sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, che durano in carica i tre esercizi previsti dal 1° comma dell'art. 11, con le facoltà e gli obblighi di legge.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio sindacale è stato ricostituito.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste secondo le seguenti modalità:

- a. le liste possono essere presentate dagli azionisti che singolarmente o congiuntamente rappresentino almeno il 30% del capitale sociale;
- b. le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati pari al numero dei componenti del Collegio sindacale da eleggere complessivamente, nonché, tra di essi, l'indicazione del candidato Presidente, che deve essere collocato al primo posto della lista, e dei Sindaci supplenti;
- c. ogni azionista può concorrere a presentare e votare una sola lista e ciascun candidato deve figurare in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- d. i candidati devono essere indicati secondo una numerazione progressiva.

I membri del Collegio sindacale vengono eletti secondo le modalità di seguito riportate:

1. a ciascuna lista che ottenga un numero di voti superiore al 30% del capitale rappresentato in Assemblea viene attribuito un Sindaco effettivo;
2. nel caso in cui solo due liste ottengano un numero di voti superiore al 30% del capitale rappresentato in Assemblea, alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti viene attribuito un ulteriore Sindaco effettivo;
3. alla lista che ottiene il maggior numero di voti vengono attribuiti i due Sindaci supplenti;
4. è eletto Presidente del Collegio sindacale il candidato indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
5. se più liste hanno ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'Assemblea in base a quanto previsto dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4;
6. qualora non sia presentata alcuna lista o non vi siano liste che ottengano voti per più del 30% del capitale rappresentato in Assemblea, quest'ultima delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Collegio sindacale:

1. vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili;
2. vigila sull'adeguatezza del sistema di controllo e gestione dei rischi;
3. segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia;
4. informa tempestivamente il Consiglio di amministrazione per i provvedimenti da assumere, e informa la Banca d'Italia, con le modalità previste dall'art. 52 del D.Lgs. n. 385/93, qualora emergano irregolarità di gestione o violazione di norme.

In nessun caso membri del Collegio sindacale potranno assumere cariche nell'ambito di altri organi sociali, diversi da quelli di controllo, presso altre società del gruppo, ovvero società in cui sia detenuta, anche indirettamente, una partecipazione strategica come definita dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca d'Italia. Con frequenza annuale il Collegio sindacale verifica il rispetto dei requisiti di nomina dei propri componenti

e l'adeguatezza della propria struttura organizzativa e funzionale.

Nello svolgimento dei propri compiti il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e dalle strutture di controllo interno.

Titolo VI

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 17

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla legge.

Per il conferimento e la revoca dell'incarico, i poteri, i compiti e le responsabilità valgono le disposizioni di legge e regolamentari.

Al revisore esterno si applicano gli obblighi di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. 385/93.

Titolo VII

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea secondo quanto previsto dai precedenti articoli 7 ed 8. Il Presidente convoca il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri. Il Presidente svolge, altresì, compiti di impulso e di coordinamento dell'attività del Consiglio di amministrazione, firma i verbali delle riunioni e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate.

Il Presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In via d'urgenza il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni giudiziarie e amministrative, di concorrere a pubbliche gare e di resistere ad azioni promosse contro la Società nominando a tal fine avvocati e procuratori alle liti.

Il solo fatto che il Presidente si avvalga della facoltà conferitagli al comma che precede è prova legale di fronte a terzi dell'esistenza del motivo d'urgenza.

Il Presidente informerà poi, nella prima riunione, il Consiglio di amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede della assenza o impedimento del Presidente.

Titolo VIII

DIRETTORE GENERALE

Art. 19

La Direzione della Società fa capo al Direttore generale, coadiuvato da uno o due Vice Direttori.

Il Direttore generale svolge funzioni esecutive e di coordinamento; è capo del personale; provvede all'organizzazione degli uffici; propone al Consiglio di amministrazione e al Comitato esecutivo tutti i provvedimenti riguardanti il personale non delegatigli; esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; gestisce gli affari correnti; propone le operazioni attive e passive; propone l'adozione e la modifica dei regolamenti interni, di cui al precedente art. 12; esercita ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di amministrazione; assiste all'Assemblea.

Il Direttore generale interviene, con voto consultivo e funzioni propositive, alle riunioni del Consiglio di

amministrazione e del Comitato esecutivo.

Nel caso di assenza o impedimento del Direttore generale, le funzioni del Direttore generale vengono svolte dal Vice Direttore Vicario; in caso di assenza o impedimento anche di questi, dall'altro Vice Direttore (se nominato), ovvero dai dirigenti o dai quadri direttivi designati dal Consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Direttore generale, ai sensi del precedente comma, costituisce prova legale della assenza o impedimento del Direttore generale.

Titolo IX

RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA SOCIALE

Art. 20

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente.

La firma sociale spetta altresì al Direttore generale nonché, con le modalità precisate da apposita delibera del Consiglio di amministrazione, a Dirigenti e Quadri Direttivi della Società.

Il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il Vice Presidente, possono conferire mandati e procure ad altri dipendenti, nonché a terzi estranei alla Società, per il compimento di singoli atti o categorie di atti, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Titolo X

BILANCI E UTILI

Art. 21

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

L'utile netto risultante dal bilancio è ripartito come segue:

1. il 5% alla riserva legale, ai sensi dell'art. 2430 del codice civile;
2. non più del 5% alla formazione o incremento di un fondo speciale a disposizione del Consiglio di amministrazione per favorire iniziative di liberalità, sociali, economiche, di studio, ricerca e promozionali oppure ad ulteriore incremento della riserva legale;
3. ai soci in proporzione alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea, salva la facoltà dell'Assemblea stessa di deliberare la costituzione o l'incremento di ulteriori riserve, ovvero altre destinazioni.

Titolo XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22

Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Art. 23

Per tutto quanto non disposto dal presente statuto, si applicano le norme di legge, regolamentari e di vigilanza.